

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TREVISO

31100 TREVISO – Via Verdi 18

FAX 0422.559.618

MAIL: info@ordineavvocatitreviso.it

PEC: segreteria@pec.ordineavvocatitreviso.it

SITO WEB: www.ordineavvocatitreviso.it

Prot. 1739

Treviso, li 06/03/2020

CIRCOLARE N. 6/2020

A tutti gli Avvocati del Foro di Treviso

Ai Praticanti abilitati al Patrocinio

CIRCOLARE INVIATA A MEZZO PEC

OGGETTO: VADEMECUM MODALITA' ASTENSIONE

Cari colleghi,

a seguito della proclamazione dell'astensione dalle udienze proclamata dall'Organismo Congressuale Forense con delibera del 04/03/2020, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Treviso - preso atto del provvedimento del Presidente del Tribunale di Treviso di data 06/03/2020 e delle misure organizzative dallo stesso adottate in pari data (pubblicate sul nostro sito <http://www.ordineavvocatitreviso.it/sito/>) - alla luce delle richieste pervenute dagli iscritti, indica le seguenti modalità operative da adottare.

Va necessariamente premesso che l'adesione ha carattere volontario ed è lasciata alla valutazione e discrezionalità del singolo avvocato.

E', peraltro, sufficiente che una sola delle parti del giudizio dichiari di aderire alla proclamata astensione perché il Giudice sia tenuto a disporre il rinvio della trattazione. Si rammenta, infatti, che in base al principio espresso dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 40187 del 29/09/2014 "“il giudice, in caso di adesione del difensore all'astensione, non può disporre la prosecuzione del giudizio, se non in presenza di situazioni che rendano indifferibile la trattazione del processo”".

Procedimenti civili:

a) Tribunale

L'avvocato che intende aderire all'astensione provvederà a depositare nel fascicolo telematico apposita dichiarazione di adesione, avendo cura di darne comunicazione al collega di controparte.

Il rinvio verrà comunicato agli interessati mediante PCT.

Ciò vale anche per i procedimenti esecutivi.

b) Giudice di pace

la dichiarazione di adesione all'astensione dovrà essere comunicata, oltre al collega di controparte, a mezzo PEC al seguente indirizzo:

gdp.treviso@giustiziacert.it

gdp.conegliano@giustiziacert.it

La comunicazione della data di rinvio verrà effettuata a cura della cancelleria.

Procedimenti penali:

L'avvocato che intende aderire all'astensione provvederà ad inoltrare via PEC alla cancelleria la propria dichiarazione di adesione, avendo cura di darne comunicazione al collega di controparte:

gip.tribunale.treviso@giustiziacert.it per i procedimenti che si svolgono avanti al GIP – GUP

dibattimento.tribunale.treviso@giustiziacert.it per i procedimenti che si svolgono avanti al Tribunale e al Giudice monocratico;

gdp.treviso@giustiziacert.it

gdp.conegliano@giustiziacert.it

Il giorno dell'udienza uno degli avvocati di cui all'elenco predisposto dal COA e reperibile sul sito parteciperà all'udienza in sostituzione di tutti gli aderenti all'astensione per confermare la dichiarazione, raccogliere la data del rinvio e curarne poi la relativa comunicazione.

Sul sito troverete l'elenco dei colleghi resisi disponibili per a settimana dal 9/3 al 13/3 con le date di riferimento <http://www.ordineavvocatitreviso.it/sito/>

Si rammenta, infine, che, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 4, 5 e 6 del Codice di Autoregolamentazione delle Astensione alle Udienze degli Avvocati, sono escluse espressamente le seguenti udienze e attività giudiziarie:

Materia penale

L'astensione **non** è consentita nella materia penale in riferimento:

a) all'assistenza al compimento degli atti di perquisizione e sequestro, alle udienze di convalida dell'arresto e del fermo, a quelle afferenti misure cautelari, agli interrogatori ex art. 294 del codice di procedura penale, all'incidente probatorio ad eccezione dei casi in cui non si verta in ipotesi di urgenza, come ad esempio di accertamento peritale complesso, al giudizio direttissimo e al compimento degli atti urgenti di cui all'articolo 467 del codice di procedura penale, nonché ai procedimenti e processi concernenti reati la cui prescrizione maturi durante il periodo di astensione, ovvero, se pendenti nella fase delle indagini preliminari, entro 360 giorni, se pendenti in grado di merito, entro 180 giorni, se pendenti nel giudizio di legittimità, entro 90 giorni;

b) nei procedimenti e nei processi in relazione ai quali l'imputato si trovi in stato di custodia cautelare o di detenzione, ove l'imputato chieda espressamente, analogamente a quanto previsto dall'art. 420 ter comma 5 (introdotto dalla legge n. 479/1999) del codice di procedura penale, che si proceda malgrado l'astensione del difensore. In tal caso il difensore di fiducia o d'ufficio, non può legittimamente astenersi ed ha l'obbligo di assicurare la propria prestazione professionale.

Materia civile

L'astensione **non** è consentita, in riferimento alla materia civile, nei procedimenti relativi:

a) a provvedimenti cautelari, provvedimenti sommari di cognizione ai sensi dell'art. 19 decreto legislativo n. 5/2003, allo stato e alla capacità delle persone, ad alimenti, alla comparizione personale dei coniugi in sede di separazione o di divorzio o nei procedimenti modificativi e all'affidamento o mantenimento di minori;

b) alla repressione della condotta antisindacale, nella fase di cognizione sommaria prevista dall'art. 28 della legge n. 300/1970, ed ai procedimenti aventi ad oggetto licenziamenti individuali o collettivi ovvero trasferimenti, anche ai sensi della normativa di cui al decreto legislativo n. 165/2001;

c) a controversie per le quali è stata dichiarata l'urgenza ai sensi dell'art. 92, comma 2, del regio decreto n. 12/1941 e successive modificazioni ed integrazioni;

d) alla dichiarazione o alla revoca dei fallimenti;

e) alla convalida di sfratto, alla sospensione dell'esecuzione, alla sospensione o revoca dell'esecutorietà di provvedimenti giudiziari;

f) alla materia elettorale.

Altre materie

L'astensione non è consentita, in riferimento alla materia amministrativa e tributaria:

a) nei procedimenti cautelari e urgenti;

b) nei procedimenti relativi alla materia elettorale.

Attesa la difficile situazione in continua evoluzione, gli aggiornamenti verranno costantemente pubblicati sul sito dell'Ordine.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE
Avv. Massimo Sonogo

